



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI SAGRE E
FESTE E DELLE MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO DEL COMUNE DI POMEZIA APPROVATO CON
DELIBERAZIONE NR 18 DEL 20/05/2016**

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr 5 del 19/02/2019

Sommario

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 - Definizioni	4

Titolo II - Svolgimento di sagre e feste

Art. 3 – Tipologia delle sagre e feste	4
Art. 4 Soggetti organizzatori	5
Art. 5 – Calendario delle manifestazioni	5
Art. 6 – Divisione del territorio comunale	5
Art. 7 – Elenco delle sagre e feste	6
Art. 8 –Formazione del calendario	6
Art. 9 – Inserimento nel calendario e criteri di priorità	6
Art. 10 – Luogo, e modalità di svolgimento	7
Art. 11 – Temporanea somministrazione di alimenti e bevande ed esercizio del commercio	8

Titolo III - Svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo o trattenimento all'aperto

Art. 12 – Manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo o trattenimento	9
Art. 13 – Disciplina delle manifestazioni soggette alla disciplina di cui all'articolo 80 del TULPS	9
Art. 14 – Disciplina delle manifestazioni non soggette alla disciplina di cui all'articolo 80 del TULPS	11
Art. 15 - Entrata in vigore	12

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

1. Il Comune di Pomezia, promuove le misure che favoriscono la valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e peculiarità. Le manifestazioni a carattere temporaneo quali sagre e feste costituiscono un patrimonio a carattere sociale, storico, artistico, religioso, culturale ed enogastronomico e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale di Pomezia, contribuendo contemporaneamente alla promozione turistica e allo sviluppo di attività ricreative, di volontariato e di economia locale.
2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste nel territorio comunale, nelle quali sono previste la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 12 della L.R. Lazio n. 21 del 29/11/2006, organizzate da enti, comitati ed associazioni.
3. Il presente Regolamento disciplina inoltre lo svolgimento delle seguenti manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto al pubblico, nell'ambito del territorio comunale, nelle quali può essere effettuata anche la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, con o senza occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, quali:
 - a. manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento, per locali ed impianti destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore a 200 persone, subordinata al rilascio della licenza prevista dagli articoli 68 o 69 e 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) rilasciata dal responsabile del Settore competente, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o, qualora costituita e nei limiti delle proprie competenze, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
 - b. manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento, per locali ed impianti destinati a spettacoli e intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, subordinata al rilascio della licenza prevista dagli articoli 68 o 69 e 80 del TULPS, sostituita da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi del D.L. 91/2013, convertito nella Legge n. 112/2013, se si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, corredata da:
 - relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale;
 - c. Manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento, con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, subordinata al rilascio della licenza prevista dagli articoli 68 o 69 del TULPS, sostituita da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata da:
 - certificato di idoneità statica delle strutture allestite (palchi o pedane per artisti), dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte delle attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,

ai sensi del Decreto del M.S.E. n. 37 del 22/01/2008, a firma di tecnici abilitati e dichiarazione circa l'approntamento e l'idoneità di mezzi antincendio;

- d. Manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento, priva di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, senza uso di palchi o pedane e senza attrezzature elettriche e di amplificazione sonora, subordinata al rilascio della licenza prevista dall'articolo 68 o 69 del TULPS, sostituita da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Art. 2 - Definizioni

1. Per festa, sagra, festival si intendono tutte quelle riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente assentite, che rappresentano un'occasione di aggregazione e di socialità, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione, di trattenimento, svago, ovvero religiose, di volontariato o di sport e non un modo surrettizio per realizzare una pura attività commerciale.
2. Le manifestazioni temporanee in cui si effettui la somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunque attenersi agli obblighi previsti dalla normativa igienico-sanitaria, ivi compresa la notifica sanitaria ai sensi del Regolamento CE825/2004.

Titolo II - Svolgimento di sagre e feste

Art. 3 – Tipologia delle sagre e feste

1. Le sagre e feste sono classificate nelle seguenti tipologie:
 - a. Tipologia A) – Sagre e feste di somministrazione di prodotti tipici:
 - I. Ne fanno parte le sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale, o a singole parti dello stesso;
 - II. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta, ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.
 - b. Tipologia B) – Sagre e feste con finalità di volontariato in genere, culturali, sportive, ricreative e sindacali:
 - I. L'attività di somministrazione dovrà essere sempre e comunque secondaria;
 - II. Non sono consentite attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande se disgiunte da attività di intrattenimento o altre iniziative culturali, folcloristiche, rievocative, ecc.
 - c. Tipologia C) – Sagre e feste religiose:
 - I. L'attività di somministrazione dovrà essere sempre e comunque secondaria.
 - II. Non sono consentite attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande se disgiunte da attività di intrattenimento o altre iniziative culturali, folcloristiche, rievocative, ecc.
2. Le attività che si svolgono nelle sagre e nelle feste sono:

- a. Commercio di oggettistica d'epoca, modernariato, antiquariato, collezionismo, artigianato, fumetti, libri, stampe ed oggetti da collezione
- b. Commercio di vestiario quale: capi usati selezionati di pregio, capi di sartoria artigianale
- c. Floro-vivaistica
- d. Attività di scambio tra hobbisti
- e. Vendita di prodotti artigianali
- f. Vendita di prodotti agricoli (produttori)
- g. Prodotti alimentari locali
- h. Somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande
- i. Giochi di abilità (tiro alla fune, partite di calcetto, ecc.)
- j. Pubblici spettacoli e piccoli trattenimenti, con balli ed orchestra
- k. Fuochi d'artificio
- l. Luminarie
- m. Installazione di giostre
- n. Manifestazioni di sorte (lotterie, tombole, pesche di beneficenza).

Art. 4 Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste sono:
 - a. Enti Pubblici
 - b. Enti ed Associazioni per la promozione socioeconomica del territorio comunale
 - c. Comitati legalmente costituiti
 - d. Enti ed Associazioni senza scopo di lucro, ONLUS, con o senza personalità giuridica
 - e. Organismi religiosi (Parrocchia, Cappellania, Confraternite, Pie Unioni)
 - f. Associazioni Sindacali.
2. Tutti gli Enti e le Associazioni su indicate, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle vigenti norme, in materia di pubblico spettacolo.
3. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni devono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima.
4. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

Art. 5 – Calendario delle manifestazioni

1. E' istituito il calendario delle sagre, feste e delle manifestazioni di pubblico spettacolo così come individuate al precedente art. 3, che viene predisposto annualmente dall'Ufficio Comunale del Commercio e S.U.A.P. del Comune di Pomezia, previa valutazione ed analisi delle comunicazioni e/o richieste di inserimento.

Art. 6 – Divisione del territorio comunale

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del D.lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si divide in 2 categorie:

- a. Prima Categoria: POMEZIA CENTRO/TORVAIANICA CENTRO come da planimetria allegata al presente Regolamento - (ALL. I e ALL. II - in particolare zona di colore celeste all'interno della perimetrazione di colore viola);
- b. Seconda Categoria: ZONE LIMITROFE. (ALL. I e ALL. II – in particolare tutte le restanti zone non comprese nella prima Categoria).

Art. 7 – Elenco delle sagre e feste

1. Sono istituite le seguenti sagre e feste del Comune di Pomezia:
 - a. Martin Pescatore - San Giuseppe Artigiano;
 - b. Torvaianica Alta - Beata Regina Mundi;
 - c. Santa Palomba - Sant'Antonio da Padova;
 - d. San Bonifacio;
 - e. San Pio da Pietrelcina;
 - f. Pomezia - San Michele;
 - g. Santa Procula - Sant'Isidoro;
 - h. San Benedetto;
 - i. Torvaianica - Beata Vergine;
 - j. Campo Ascolano - Sant'Agostino.

Art. 8 – Formazione del calendario

1. La formazione del calendario avviene, previa pubblicazione di bando pubblico, nelle due sessioni previste dal successivo art. 9, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. Le domande vengono esaminate ed inserite nel calendario secondo l'ordine di presentazione, che rappresenta anche criterio di priorità e sono accolte secondo il rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 9.
 - b. La durata massima di ciascuna sagra e festa non può essere di regola superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi fatta eccezione per quelle che, per consolidata tradizione, hanno durata maggiore, e quelle per cui la Giunta Comunale, ritenendo congrua una maggior durata in relazione al programma esposto, si esprima in merito.
 - c. E' vietata la sovrapposizione di manifestazioni anche per la durata di un solo giorno. A tale divieto può essere concessa deroga quando e qualora le manifestazioni siano caratterizzate da aspetti di complementarietà ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico.
 - d. Nella stessa frazione o quartiere deve intercorrere, di regola, tra una manifestazione e l'altra un periodo di tempo pari ad almeno 3 (tre) giorni.
 - e. Ad eccezione delle manifestazioni religiose e sindacali, tutte le altre devono avere una denominazione che le identifichi e le caratterizzi.

Art. 9 – Inserimento nel calendario e criteri di priorità

1. L'inserimento nel Calendario annuale è obbligatorio ai fini dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione Comunale redige il calendario annuale delle sagre e delle feste caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di bevande e alimenti in due sessioni.

3. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste, dovranno dare comunicazione, nella prima sessione entro il 31 ottobre di ciascun anno della sagra/e o festa/e che intendono organizzare nell'anno successivo e in seconda sessione entro il 31 marzo dell'anno in cui si svolgerà la manifestazione, indicando obbligatoriamente:
 - a. Denominazione dell'iniziativa;
 - b. Luogo e data di svolgimento;
 - c. Programma di massima dell'iniziativa;
 - d. Relazione che illustri le finalità dell'evento e gli scopi sociali a cui verranno destinate le risorse raccolte con la sagra;
 - e. Relazione e rendiconto consuntivo dell'edizione precedente che dimostri la destinazione dei proventi della sagra o festa stessa (non dovuta per le sagre alla prima edizione);
 - f. L'esclusivo utilizzo di stoviglie e tovaglie in materiale riusabile o in alternativa compostabile, ed a promuovere la gestione corretta dei rifiuti differenziabili durante le manifestazioni ove è prevista la somministrazione a carattere gastronomico, sia come attività primaria che secondaria.
 - g. Limitatamente alle sagre e feste di tipologia B e tipologia C, deve essere allegata documentazione atta a comprovare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del presente Regolamento;
 - h. Relativamente alle sagre e feste di tipologia A, devono essere indicati i prodotti tipici caratterizzanti la manifestazione, le aree di svolgimento e gli operatori in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche;
4. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà e pubblicherà il calendario delle sagre e delle feste, relativo alla prima sessione, che potranno svolgersi nell'anno solare successivo. Entro il 30 aprile dell'anno in cui si svolgeranno le manifestazioni, la Giunta Comunale approverà e pubblicherà il calendario definitivo, relativo ad entrambe le sessioni.
5. Il calendario definitivo approvato sarà comunicato ai richiedenti e costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e feste ivi inserite. Le feste e sagre non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo.

Art. 10 – Luogo e modalità di svolgimento

1. Per le manifestazioni da svolgersi nelle aree pubbliche o ad uso pubblico dovrà essere presentata domanda di concessione di suolo pubblico e dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune. La richiesta di concessione di suolo pubblico va presentata dagli organizzatori al competente ufficio almeno 30 giorni prima della manifestazione, in modo da permettere agli organi di vigilanza di effettuare il sopralluogo necessario al rilascio del nulla osta.
2. Per le manifestazioni da svolgersi su suolo privato, la richiesta di autorizzazione va presentata dagli organizzatori all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima della manifestazione, allegando la dichiarazione di disponibilità ad occupare il suolo privato, sottoscritta dal proprietario dello stesso e necessaria agli organi di vigilanza per l'ottenimento del nulla osta.
3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

4. L'area di svolgimento della manifestazione, pubblica o privata, individuata ai sensi del presente regolamento, verrà interdetta alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con lo svolgimento della sagra/festa e per gli orari prestabiliti.
5. L'area sarà, di conseguenza, accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la sagra/festa.
6. E' fatto obbligo agli organizzatori di sostenere le spese per eventuali servizi aggiuntivi che si rendano necessari (quali strutture e servizi per la raccolta differenziata di rifiuti, consumi elettrici, acqua, ecc.).
7. E' obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
8. Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere le strutture temporanee al termine della sagra/festa, ed a pulire e ripristinare l'area. La mancata rimozione delle attrezzature in area pubblica o ad uso pubblico comporta inoltre il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per ogni giorno in più di occupazione.
9. Devono essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Regolamento Comunale sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose.
10. E' fatto altresì obbligo di adeguare le strutture di vendita eventualmente utilizzate alle tipologie e alle prescrizioni che saranno dettate dall'Amministrazione comunale in termini di arredo e decoro urbano

Art. 11 – Temporanea somministrazione di alimenti e bevande ed esercizio del commercio

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle sagre e feste è limitato alla durata della manifestazione e ai locali o area a cui si riferisce nel pieno rispetto della L.R. Lazio n. 21 del 29/11/2006.
2. L'attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti (in particolare reg. CE 852/04) ambientali, nonché di quelle in materia di sicurezza.
3. La somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle feste o sagre deve rispettare il requisito dell'utilizzo di tovagliato e stoviglie riusabile o in alternativa compostabile, che deve essere auto dichiarato nella comunicazione da effettuarsi al fine di essere inseriti nel Calendario annuale e successivamente documentati prima della richiesta di inserimento nel Calendario relativo all'anno successivo.
4. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
La notifica sanitaria di cui al reg. CE 852/04 avviene a seguito di dichiarazione di inizio attività semplice, che deve essere presentata al Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione al fine di poter trasmettere la stessa al Dipartimento A.S.L. del territorio, il quale deve effettuare l'eventuale sopralluogo, per la registrazione dell'attività.
5. L'esercizio temporaneo del commercio di prodotti tipici attinenti alla manifestazione, di prodotti tipici in genere, di prodotti agricoli, di generi alimentari e non alimentari, di prodotti artigianali e

di opere dell'ingegno, nell'ambito dello svolgimento delle manifestazioni quali sagre, feste civili aperte al pubblico, eventi religiosi o sportivi è consentito esclusivamente ad hobbisti ed operatori commerciali in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

6. La comunicazione da parte degli operatori dovrà essere inoltrata all'ufficio competente dall'organizzatore e l'attività dovrà svolgersi nel rispetto delle norme in materia ambientale, ed in particolare di quelle igienico-sanitarie.
7. La durata dell'attività commerciale non potrà eccedere in nessun modo quella della manifestazione e non potrà interferire, in qualsiasi modo, con la stessa.

Titolo III - Svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo o trattenimento all'aperto

Art. 12 – Manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo o trattenimento

1. Sono definite manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo o trattenimento, disciplinate dal presente regolamento quelle soggette alla disciplina di cui all'articolo 80 del TULPS, svolte in:
 - a. Luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva superiore a 200 persone, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del D.M. 19/8/1996;
 - b. Luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del D.M. 19/8/1996;
2. Sono definite manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo o trattenimento, disciplinate dal presente regolamento quelle non soggette alla disciplina di cui all'articolo 80 del TULPS, svolte in:
 - a. Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.M. 19/8/1996, con uso di palchi o pedane per artisti, senza coperture o sovrastrutture e con attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
 - b. Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.M. 19/8/1996, senza uso di palchi o pedane e senza attrezzature elettriche e di amplificazione sonora;

Art. 13 – Disciplina delle manifestazioni soggette alla disciplina di cui all'articolo 80 del TULPS

1. Per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento in luoghi all'aperto, ovvero in luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva superiore a 200 persone, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del D.M. 19/8/1996, il soggetto organizzatore deve presentare al SUAP domanda

completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali, nonché della documentazione prevista dal presente regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale, salvo i casi di interruzione del termine, è tenuta a procedere sulla domanda di rilascio della licenza, entro il termine di 45 giorni, dal ricevimento della domanda.
3. La domanda di rilascio della licenza per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento può essere presentata contestualmente alle domande, segnalazioni certificate e comunicazioni, per lo svolgimento nell'ambito della stessa sagra, festa e o manifestazione, di:
 - a. Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. Manifestazione di sorte locale;
 - c. Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
 - d. Limitazioni temporanee alla circolazione stradale;
 - e. Notifica sanitaria igiene degli alimenti Reg. (CE) n. 852/2004;
 - f. Attività temporanea con l'impiego di macchinari e impianti rumorosi;
 - g. Installazione di luminarie.
4. Per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento in luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del D.M. 19/8/1996, il soggetto organizzatore deve presentare apposita domanda di licenza ai sensi degli articoli 68 o 69 e 80 del TULPS, 45 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. La licenza è sostituita da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio ai sensi dell'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. come modificati dal D.L. 91/2013, convertito nella L. n. 112/2013, corredata da:

Relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale.
5. La segnalazione certificata di inizio attività completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali, nonché della documentazione tecnica prevista, consente l'effettuazione del pubblico spettacolo o trattenimento di cui trattasi, dalla data di ricevimento della SCIA.
6. La segnalazione certificata di inizio attività per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento può essere presentata contestualmente alle domande, segnalazioni certificate e comunicazioni, per lo svolgimento nell'ambito della stessa manifestazione di:
 - a. Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. Manifestazione di sorte locale;
 - c. Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
 - d. Limitazioni temporanee alla circolazione stradale;
 - e. Notifica sanitaria igiene degli alimenti Reg. (CE) n. 852/2004;
 - f. Attività temporanea con l'impiego di macchinari e impianti rumorosi;
 - g. Installazione di luminarie.

Art. 14 – Disciplina delle manifestazioni non soggette alla disciplina di cui all'articolo 80 del TULPS

1. Per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.M. 19/8/1996, con uso di palchi o pedane per artisti, senza coperture o sovrastrutture e con attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, il soggetto organizzatore deve presentare prima dello svolgimento della manifestazione una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990, redatta secondo l'apposita modulistica predisposta dall'ente.
2. La segnalazione certificata di inizio attività completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali, nonché della documentazione tecnica prevista, consente l'effettuazione del pubblico spettacolo o trattenimento di cui trattasi, dalla data di ricevimento della SCIA.
3. La segnalazione certificata di inizio attività per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento può essere presentata contestualmente alle domande, segnalazioni certificate e comunicazioni, per lo svolgimento nell'ambito della stessa manifestazione, di:
 - a. Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. Manifestazione di sorte locale;
 - c. Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
 - d. Limitazioni temporanee alla circolazione stradale;
 - e. Notifica sanitaria igiene degli alimenti Reg. (CE) n. 852/2004;
 - f. Attività temporanea con l'impiego di macchinari e impianti rumorosi;
 - g. Installazione di luminarie.
4. Per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) del presente regolamento, il soggetto organizzatore deve presentare, prima dello svolgimento della manifestazione, una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990, redatta secondo l'apposita modulistica predisposta dall'ente.
5. La segnalazione certificata di inizio attività completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali, consente l'effettuazione del pubblico spettacolo o trattenimento di cui trattasi, dalla data di ricevimento della SCIA.
6. La segnalazione certificata di inizio attività per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento può essere presentata contestualmente alle domande, segnalazioni certificate e comunicazioni, per lo svolgimento nell'ambito della stessa manifestazione, di:
 - a. Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. Manifestazione di sorte locale;
 - c. Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
 - d. Limitazioni temporanee alla circolazione stradale;
 - e. Notifica sanitaria igiene degli alimenti Reg. (CE) n. 852/2004;
 - f. Attività temporanea con l'impiego di macchinari e impianti rumorosi;
 - g. Installazione di luminarie.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore ai sensi delle disposizioni statutarie. L'Amministrazione ha l'obbligo di dare massima pubblicità delle nuove norme e di organizzare la programmazione annuale e gli Uffici secondo le indicazioni contenute nel regolamento.